

CUS BERGAMO ASD

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I - NATURA DEL CUS E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Della natura del CUS

1. Il Centro Universitario Sportivo Bergamo (CUS Bergamo) è un'Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Bergamo, che aderisce alla federazione nazionale denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) ed è rivolta all'organizzazione dello sport universitario per il raggiungimento delle finalità sancite dalle norme statuarie, utilizzando i mezzi previsti dal medesimo statuto.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento determina le norme di attuazione dello statuto del CUS Bergamo approvato con verbale di assemblea straordinaria del 03.04.2003 (Notaio Sella Repertorio n. 124816) e successive modificazioni.

TITOLO II - DEI SOCI

Articolo 3 - Dei soci del CUS

1. I soci del CUS si dividono:
 - a) soci effettivi;
 - b) soci anziani.
2. Possono essere ammessi alla categoria dei soci effettivi su domanda da presentare secondo le norme stabilite dai successivi articoli del presente Regolamento, gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Bergamo che svolgano effettiva attività sportiva per il CUS e siano stati tesserati sin dall'anno sportivo precedente a favore del CUS presso una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI nonché abbiano svolto attività organizzativa a favore del CUS al di fuori della federazione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo del CUS accoglie la domanda dopo aver accertato il carattere di

continuità dell'attività sportiva svolta.

3. Possono essere ammessi alla categoria dei soci anziani tutti coloro che, rivestendo lo status di socio effettivo, abbiano chiesto al CUS di essere ammessi alla categoria di soci anziani entro il 31 marzo dell'anno successivo al venir meno della iscrizione all'università, indipendentemente dall'eventuale conseguimento della laurea. I soci anziani non possono rientrare in alcun caso nella categoria dei soci effettivi.
4. I soci che chiedono il trasferimento ad altra società sportiva decadono automaticamente dalla qualifica di socio, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci effettivi e anziani godono tutti degli stessi diritti, ad essi compete l'elettorato attivo e passivo nelle assemblee elettive.
2. Per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del CUS o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale continuativo e retribuito, l'elettorato passivo è sospeso fino al perdurare del rapporto con il CUS.
3. Per riacquisire l'elettorato passivo, i soci sospesi devono cessare l'incarico entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'assemblea elettiva alla quale intendono presentare la propria candidatura.
4. L'elezione a componente del Collegio Revisori dei Conti non è causa di sospensione dalla qualifica di socio.
5. I soci devono rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del CUS e del CUSI.

Articolo 5 - Dell'iscrizione dei soci

1. Le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi devono essere presentate al Consiglio Direttivo del CUS secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Le domande di passaggio da socio effettivo a socio anziano devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello della cessazione degli studi.

3. La domanda compilata dagli interessati, su moduli predisposti dal CUS, deve essere accompagnata dalla relativa quota sociale, che comprende anche il tesseramento CUSI.
4. La validità dell'iscrizione decorre dall'atto dell'accettazione fino al successivo 31 dicembre.

Articolo 6 - Dell'accettazione dei soci

1. La qualità di socio effettivo od anziano viene riconosciuta con l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del CUS.
2. Qualora la domanda non sia accolta, il CUS è tenuto, entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, a darne comunicazione all'interessato precisando le ragioni del rifiuto, mediante raccomandata A.R.

Articolo 7 - Del rinnovo dell'iscrizione dei soci

1. La qualifica di socio è rinnovata annualmente con il versamento della quota sociale presso il CUS contro il rilascio di apposite ricevute. Parte della quota sociale è destinata al tesseramento CUSI, sia per l'essenzialità dell'adesione al CUSI nel quadro dell'esistenza stessa del CUS, sia per il soddisfacimento di obblighi, anche assicurativi, di legge.
2. In conseguenza delle procedure automatizzate di tesseramento CUSI la quota sociale relativa al tesseramento CUSI viene versata con riferimento all'anno sportivo, a partire dall'1 settembre dell'anno precedente e fino al 31 agosto dell'anno di rinnovo. La restante parte della quota sociale viene versata dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di rinnovo. Il versamento può essere quindi effettuato in due rate non contestuali ma è necessario avere preliminarmente effettuato il pagamento della quota di tesseramento CUSI per procedere al pagamento della restante parte della quota sociale.
2. Nei casi di materiale impossibilità il versamento può essere effettuato nei modi di legge equipollenti con contestuale autografa manifestazione di volontà del socio finalizzata al

rinnovo del tesseramento.

Articolo 8 - Dei ricorsi

1. Ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 9 - Della perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per perdita dei requisiti;
 - c) per morosità;
 - d) per provvedimenti disciplinari.
2. La qualità di socio effettivo cessa col venir meno della regolare iscrizione all'Università i cui effetti, comunque, perdurano fino alla scadenza dell'anno accademico anche nell'ipotesi di conseguimento della laurea.
3. Il socio effettivo può continuare ad esercitare i diritti sociali senza soluzioni di continuità chiedendo il passaggio alla categoria dei soci anziani entro il 31 marzo dell'anno immediatamente successivo alla cessazione degli studi.
4. Il socio effettivo od anziano che non paga la quota sociale decade per morosità e può essere reintegrato, per una sola volta, se presenta domanda accompagnata dalla regolarizzazione della quota omessa oltreché di quella in corso al CUS secondo le modalità stabilite e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale doveva essere rinnovata l'iscrizione al CUS salvo quanto previsto dall'art. 12 commi 2 e 3 del presente regolamento. Non è tuttavia possibile procedere al reintegro se non è stato effettuato il tesseramento CUSI dell'anno precedente.

TITOLO III - DEI TESSERATI

Articolo 10 - I tesserati

1. Tutti coloro che partecipano alle iniziative ed ai programmi sportivi organizzati dal CUSI, direttamente o tramite il CUS, vengono tesserati al CUSI, sempreché accettino le norme statutarie e regolamentari della Federazione Sportiva Universitaria e del CUS. A tal fine i tesserati compilano, firmando per accettazione, un modulo apposito.
2. Presso il CUSI - ed il CUS per la parte di competenza - vengono istituiti specifici albi dei tesserati suddivisi in base alla sede, alle attività ed agli altri criteri che saranno ritenuti opportuni dai rispettivi Consigli.
3. I tesserati sono tenuti a pagare una quota. La quota di spettanza CUSI sarà determinata dall'Assemblea Federale e darà, comunque, diritto alla copertura assicurativa. La stessa terrà conto anche degli oneri inerenti le specifiche attività sportive svolte dai tesserati.
4. L'accettazione dei tesserati viene effettuata presso il CUS territorialmente competenti dall'1 settembre al 31 agosto successivo.

TITOLO IV - ORGANI

Articolo 11 - Dell'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) del CUS

1. L'assemblea generale del CUS ha forma, funzioni ed attribuzioni stabilite dallo statuto (art. 12) ed è convocata - per la parte ordinaria - almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Federale del CUSI e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi sull'albo degli affissi dell'Università degli Studi di Bergamo almeno 15 giorni prima della data stabilita. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un periodo di tempo di almeno un'ora.
2. L'assemblea generale elettiva quadriennale deve svolgersi almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Federale elettiva.
3. L'assemblea generale è convocata dal Consiglio Direttivo del CUS che fissa l'ordine del giorno e si svolge democraticamente, nel rispetto delle norme sancite dallo statuto del

CUS. La Commissione Verifica Poteri è previamente nominata dal Consiglio Direttivo del CUS.

4. Per la parte straordinaria, l'assemblea generale è convocata, quando ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 12 dello statuto, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi sull'albo degli affissi dell'Università degli Studi di Bergamo almeno 15 giorni prima della data stabilita. I quorum necessari per la validità delle relative deliberazioni sono stabiliti dall'art. 12 dello statuto.

Articolo 12 - Dei partecipanti all'Assemblea Generale

1. All'assemblea generale ordinaria o straordinaria possono partecipare, con diritto al voto, i soci effettivi ed anziani regolarmente iscritti nel libro soci del CUS ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale scadente al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il socio che si trovi in situazione di morosità alla fine dell'anno non può partecipare all'assemblea ordinaria annuale, anche qualora provvedesse a sanare la morosità ai sensi del precedente art. 9 comma 4; il diritto di partecipare all'assemblea sarà acquisito per quelle successive.
3. I soci morosi non sono computati nel calcolo dei quorum deliberativi.

Articolo 13 - Delle candidature a cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di quattro anni e comunque devono essere rinnovate prima dell'Assemblea Federale elettiva quadriennale.
2. Le candidature alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate da soci in regola per iscritto alla segreteria CUS e devono essere depositate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature alla carica di componente del Collegio Revisori dei Conti possono essere presentate da soci e non soci, questi ultimi devono essere iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.
4. La proposta di candidatura deve essere sottoscritta dal candidato. Ogni candidato può

presentare una sola candidatura.

5. La commissione controllo candidature, formata da tre membri, è nominata dal Consiglio Direttivo fra i soci esterni al Consiglio; nel caso di non accettazione della candidatura il candidato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo del CUS per un riesame; la decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Articolo 14 - Del Presidente del CUS

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea del CUS fra i soci effettivi e anziani con votazione segreta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del CUS e ne firma tutti gli atti ufficiali con poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, secondo i bilanci ed i programmi di spesa approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura la rappresentanza e l'Amministrazione del Centro con la collaborazione dei Consiglieri, in particolare:
 - a) convoca, di norma, le riunioni del Consiglio e le presiede;
 - b) mantiene, direttamente o tramite i Consiglieri delegati a carattere permanente o meno, da lui nominati con la ratifica del Consiglio Direttivo, i rapporti con Autorità, organismi sportivi e studenteschi;
 - c) può adottare le decisioni a carattere d'urgenza ed indifferibilità di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole alla ratifica del medesimo nella riunione immediatamente successiva;
 - d) ha la facoltà di invito alle riunioni del Consiglio Direttivo di persone non facenti parte del medesimo che possono illustrare particolari argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Al Presidente del CUS è riservata la firma di tutte le operazioni dei conti correnti di corrispondenza, dei depositi bancari, dei depositi di eventuali titoli, nei quali sono depositati i mezzi finanziari del CUS.
5. Il Presidente del CUS può delegare uno o più poteri.

Articolo 15 - Dell'elezione del Consiglio Direttivo

1. L'elezione del consiglio Direttivo - per la parte riservata all'assemblea generale - avviene secondo il sistema uninominale per cui ogni votante, mediante scheda segreta, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere; risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti.
2. In caso di necessità si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato un uguale numero di voti.
3. I membri di competenza dell'Università, integrati nel Consiglio Direttivo, sono designati dalla medesima mediante decreto rettorale.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del CUS ha la composizione ed i poteri stabiliti dallo statuto all'art. 16.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente e curata dalla segreteria, mediante comunicazione diretta agli interessati contenente l'ordine del giorno.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, compreso il Presidente.
4. Per l'approvazione delle delibere è necessaria la maggioranza di detti membri presenti.
5. Il Consiglio Direttivo può invitare persone non facenti parte del medesimo, affinché possano illustrare argomenti particolari posti o da porre all'ordine del giorno.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun compenso di carica.

Articolo 17 - Delle dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo verrà reintegrato in occasione della prima assemblea generale immediatamente successiva.
2. La convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla decadenza degli organi.

3. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei componenti, il Consiglio e il Presidente decadono; il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea Generale straordinaria eleggerà il Presidente ed il Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato di quello dimissionario.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade; il Vicepresidente vicario assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dà attuazione alle medesime procedure stabilite per le dimissioni dei Consiglieri.

Articolo 18 - Dei Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono nominati in numero di uno o due dal Consiglio Direttivo di cui almeno uno con funzioni Vicarie; quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. I Vicepresidenti svolgono incarichi particolari su preciso invito del Presidente o del Consiglio Direttivo; collaborano col Presidente nel coordinamento di tutte le attività del CUS.

Articolo 19 - Del Tesoriere

1. Il tesoriere, nominato fra i consiglieri, collabora con il Presidente nell'amministrazione e nella gestione contabile del CUS.

Articolo 20 - Del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del CUS ha la composizione e le attribuzioni stabilite dallo statuto (art. 17) e dal Codice Civile, ad esso compete anche il controllo contabile.

TITOLO V - DEL PATRIMONIO E DEI DOCUMENTI UFFICIALI

Articolo 21 - Forme di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio, i mezzi finanziari e le scritture contabili del CUS sono disciplinate dagli artt.18, 19 e 20 dello statuto e dal regolamento di amministrazione e contabilità del CUSI.

2. Mandati e reversali sono sottoscritti congiuntamente da Presidente e Tesoriere, e congiunta è la firma presso la Tesoreria.

Articolo 22 - Dei libri e documenti obbligatori

1. Di ogni seduta degli organi del CUS viene redatto apposito processo verbale.
2. Libri obbligatori, oltre quelli contabili previsti, sono i libri dei processi verbali: Assemblea, Soci, Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti.
3. La raccolta delle testimonianze delle attività e dei provvedimenti, sia in campo locale che nazionale ed internazionale, è tenuta negli appositi archivi di rispettiva competenza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Delle norme disciplinari

1. I soci del CUS ed i tesserati sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, alla massima correttezza delle proprie azioni ed alla perfetta osservanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti, nonché alla tutela del prestigio dell'Ente.

Articolo 24 - Delle sanzioni

1. In caso di inadempienza, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione semplice;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) sospensione dalla qualità di socio a tempo determinato. In tale periodo il socio è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali nonché da qualsiasi forma di attività nell'ambito della Federazione;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dal CUS per i rispettivi soci e dal CUSI per i tesserati.

Articolo 25 - Delle controversie

1. Le controversie nell'ambito del CUS sono disciplinate dall'art. 22 dello statuto.